



REPUBBLICA ITALIANA Sent.229/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Mauro Orefice	Presidente
Dott. Vittorio Raeli	Componente
Dott. Aurelio Laino	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. **32916** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Puglia nei confronti di:

CARRONE Giuseppe (c.f.: CRRGPP52S01E506J), nato a Lecce l'1.11.1952 e ivi residente, alla p.zza Mazzini n. 47, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Garrisi (avv.giovannigarrisi@pecstudio.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lecce, alla via G. Mantovano n. 3.

Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 11.11.2016;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 aprile 2017, il relatore, dott. Aurelio Laino, la Procura, in persona del V.P.G. dott. Antonio D'Amato e l'avv. Garrisi per il convenuto.

FATTO

I

A seguito di indagini condotte, su iniziativa d'ufficio, dal Comando Nucleo PT della Guardia di Finanza di Lecce - Sezione Tutela Spesa Pubblica e compendiate nell'informativa prot. n. 465081/12 del 10.9.2012, la Procura regionale ha individuato una ipotesi di danno erariale, sub specie di minori somme introitate dal comune di Novoli (LE), scaturente dal mancato adeguamento ISTAT, da parte degli uffici comunali competenti, del c.d. "costo di costruzione" – di cui una quota parte (nella Regione Puglia nella misura del 5%), è posta a carico dei singoli privati richiedenti permessi a costruire - come



diversamente previsto dall'art. 16, comma 9, d.p.r. n. 380/2001 (recante il t.u. dell'edilizia), nonché dalla l.r. n. 1/2007 e dalle delibere di g.r. nn. 2268/08 e 2081/09.

In particolare, l'attore pubblico, anche all'esito di successiva attività istruttoria integrativa – compendiata nella nota segretariale prot. n. 2308/2016 e nei relativi allegati - previa affermazione della responsabilità del convenuto, in qualità di preposto al competente settore tecnico presso il suddetto comune, nel periodo 2009-2011, in quanto totalmente inerte nel proporre al consiglio comunale le delibere annuali di aggiornamento del costo di costruzione, come invece avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 107 t.u.ee.ll. e dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con delibera di g.c. n. 1/2002), ha chiesto la condanna di costui al pagamento, in favore del prefato ente, della somma complessiva di € 6.361,42, quale danno erariale da minori entrate dallo stesso incassate nel suddetto arco temporale.

Tale importo viene dalla Procura calcolato per differenza tra quello complessivamente introitato, nel periodo di riferimento, sulla scorta del valore del costo di costruzione stabilito – inizialmente in maniera corretta, in quanto fissato *ex lege* (art. 2, l.r. n. 1/2007, cit.) - con delibera di c.c. n. 54/2007 (€ 594/mq.) e quello che si sarebbe dovuto incassare, negli anni in questione, applicando il suddetto valore aggiornato annualmente secondo gli indici istat, peraltro coincidente con quello determinato, via via, anche dalle mentovate delibere di g.r. nn. 2268/08 e 2081/09 (€ 617,76/mq. per il 2008; € 646,18/mq. per il 2009-2010 ed € 657,81/mq. per il 2011).

II

Depositata la citazione in giudizio, il Sig. Presidente della Sezione Giurisdizionale ha emesso, in data 23.11.2016, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 131 e ss. c.g.c., col favorevole parere della Procura, rilasciato il giorno successivo, decreto monitorio per la minor somma di € 5.900,00. Tale provvedimento è stato comunicato al prevenuto a mezzo di raccomandata postale, tuttavia mai ritualmente ricevuta da costui.

A seguito della notifica dell'atto di citazione, il convenuto – non espressosi anticipatamente sulla determinazione presidenziale - ha provveduto a costituirsi nel presente giudizio con comparsa del 4.4.2017, senza contestare l'entità e la verifica ontologica del danno, ma escludendo la sussistenza di una negligente condotta omissiva a sè imputabile, evidenziando che:

- solo con delibera di c.c. n. 5/2013 si sarebbe affidato il compito di provvedere all'aggiornamento del costo direttamente agli uffici comunali, mentre dapprima (giusta



delibere nn. 31/2004 e 54/2007), esso sarebbe rimasto in capo all'organo consiliare che, in quella sede, pure provvede ad effettuare i primi aggiornamenti;

- il capo dell'u.t.c. non aveva alcuna funzione propositiva in ordine alla delibera consiliare *de qua*, ma solo di segnalazione, al sindaco e/o all'assessore al ramo, circa l'urgenza a provvedere, come risulta evidente dal tenore dei suddetti provvedimenti amministrativi, nessuno delle quali proposti dal responsabile del settore tecnico, coerentemente con il riparto di competenze stabilito dal regolamento comunale di funzionamento del consiglio;

- egli avrebbe invitato più volte il sindaco e l'assessore a provvedere in tal senso, ricevendo invariabilmente risposta negativa (circostanza peraltro ammessa anche da costoro con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà versata in atti);

- nel 2011 inviò al sindaco una relazione tecnica con la quale espressamente sottolineava la necessità di aggiornare urgentemente il costo di costruzione.

Ha chiesto, pertanto, ammettersi prova testimoniale sulle vedute circostanze e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea.

All'udienza di discussione della causa, preliminarmente, il Collegio ha reso edotto il difensore della mancata conoscenza, da parte del suo assistito, del decreto monitorio di che trattasi, invitandolo a esprimersi sul punto. L'avv. Garrisi, confrontatosi previamente col suo cliente, presente in aula, ha dichiarato, per nome e conto di quest'ultimo, con dichiarazione raccolta a verbale, la non accettazione della somma ivi indicata, preferendosi affrontare il giudizio.

Nel merito, ha illustrato oralmente le argomentazioni contenute negli scritti difensivi.

Il rappresentante della Procura si è riportato al contenuto della citazione, contestando il valore probatorio delle autodichiarazioni allegate dal convenuto.

DIRITTO

Pregiudizialmente, in rito, va precisato che la notifica del decreto monitorio presidenziale previsto dagli artt. 131 e ss. c.g.c. deve essere necessariamente realizzata a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 42 c.g.c. e 137, comma 1, c.p.c. Laddove, invero, non ne sia disposta una modalità alternativa, per legge o per autorizzazione presidenziale, l'ufficiale giudiziario ha competenza *esclusiva* in ordine alla notifica degli atti processuali (vedasi anche l'art. 106, d.p.r. n. 1229/59), di guisa che, al di fuori di tale schema legale tipico di comunicazione, quest'ultima sarà da considerarsi quantomeno nulla e improduttiva di effetti.



Nella specie, come accennato precedentemente, del decreto monitorio in questione il prevenuto non ne è stato notiziato a mezzo ufficiale giudiziario, ma direttamente tramite il servizio postale (con raccomandata r.r., di cui non risulta, peraltro, neanche la ricezione al domicilio), di guisa che il procedimento notificatorio non può dirsi in alcun modo andato a buon fine. La mancata comunicazione del decreto monitorio impone necessariamente, quale ineludibile passaggio antecedente alla decisione della causa, il rinnovo dell'iter previsto dagli artt. 131 e ss. c.g.c. (i.e.: rinotifica del provvedimento direttamente e personalmente al convenuto; concessione del termine per accettare, ecc.): ad opinare diversamente, invero, si determinerebbe, intuibilmente, una manifesta compromissione dei diritti di difesa del convenuto, vedendosi costui impossibilitato ad avvalersi di una facoltà riconosciutagli dalla legge (ossia evitare il processo, accettando la diversa e minore somma liquidata in via presidenziale).

Come accennato, tuttavia, il convenuto - edotto, per il tramite del suo patrono, direttamente in udienza, dell'irregolarità del procedimento monitorio - ha rinunciato ad una eventuale riammissione in termini, affinché si procedesse alla rinotifica del decreto presidenziale, dichiarando, ad un tempo, di non accettare l'importo ivi indicato. Tale inequivoco comportamento processuale può dirsi senz'altro idoneo a sanare la nullità così determinatasi, essendosi comunque raggiunto lo scopo tipico dell'atto (cfr. art. 44, comma 3, c.g.c.).

Passando al merito del giudizio, in presenza di una pluralità di precedenti pronunciamenti di questa stessa Sezione su consimili vicende già scrutinate, è consentito a questo Giudicante rimandare ad essi ai fini della decisione della presente causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c. (cfr., *amplius*, C. conti, Sez. Giur. Puglia, n. 48/2017 e C. conti, Sez. II App., n. 104/2017).

In particolare, il Collegio intende confermare l'indirizzo già espresso con le proprie sentenze nn. 39, 88, 180 e 311 del 2016 e n. 48/2017 – cui va aggiunta, la n. 653/2013, della I Sez. Centrale App. – secondo cui l'ipotesi rappresentata dalla Procura integra pienamente gli estremi di un illecito amministrativo-contabile da imputarsi al responsabile del settore tecnico competente, a titolo di colpa grave, e, dunque, nella presente controversia, all'ing. CARRONE.

Nella specie, risulta *ex actis* (cfr. informativa G.d.f., cit., pagg. 197-199) – nè la circostanza è contestata - che costui ha diretto il settore tecnico dal gennaio 2007 alla fine di marzo 2011 e che tale articolazione burocratica era quella naturalmente destinata a



trattare la materia degli aggiornamenti in questione, come del resto si desume anche dalle plurime relazioni tecniche predisposte proprio dal citato dipendente in occasione dell'approvazione delle delibere di c.c. nn. 31/2004 e 54/2007.

Sebbene il convenuto contesti, invero, l'esistenza di una competenza propositiva in proposito nei riguardi dell'organo consiliare, tuttavia appare evidente che, ai sensi della normativa primaria e secondaria vigente *in subiecta materia* (cfr. art. 107, t.u.ee.ll. e art. 27, comma 4, , reg. com. uff. e serv., allegato alla nota segretariale prot. n. 264/2012, versata in atti dalla Procura), costui avesse – se non di procedere direttamente alla rideterminazione del costo di costruzione, in base agli indici ISTAT, al momento della liquidazione degli oneri riconnessi al rilascio dei permessi a costruire - quantomeno il compito di *proporre* le delibere consiliari statuenti la rivalutazione di siffatta componente.

Del tutto insufficiente, dunque, è da ritenersi la mera segnalazione orale della questione ai vertici politici, peraltro comunque priva di effetti giuridici (e, come tale affatto irrilevante ai fini di esimere da responsabilità il convenuto).

Come già chiarito da questa Sezione in un'analogica vicenda, invero, l'interlocuzione coi vertici istituzionali, da parte dei responsabili del settore, va necessariamente svolta per iscritto, posto che l'attività amministrativa si fonda su processi decisionali che presuppongono tale forma anche per gli atti endoprocedimentali, sicché <<...*la mera comunicazione verbale di una problematica la cui decisione spetta all'organo di governo non può sopperire alla necessità di una comunicazione formale proveniente dal responsabile dell'ufficio cui compete la gestione tecnica della materia.*>> (in termini, sent. n. 311/2016).

Le vedute considerazioni rendono, dunque, ininfluenti le dichiarazioni sostitutive versate in atti dal convenuto (se non nei limiti di cui appresso) e irrilevante, ai fini di cui all'art. 96, primo co., c.g.c., la prova testimoniale richiesta, pertanto non ammessa dal Collegio.

Non è, dunque, revocabile in dubbio che, in capo al CARRONE si incentrasse il preminente dovere di servizio di provvedere, in occasione del rilascio dei permessi a costruire e a seguito di apposita liquidazione degli oneri a ciò riconnessi, alla diretta rideterminazione del costo di costruzione, ovvero, in alternativa, di proporre siffatto adempimento all'organo politico (sulla esigibilità alternativa di entrambe le condotte in consimili fattispecie: C. conti, Sez. I App., n. 653/13, cit.).



Ancora, il danno può dirsi correttamente quantificato nei termini esposti in citazione, posto che essa si rifà ai criteri determinativi stabiliti da questa Sezione in proposito (cfr. sent. n. 39/2016), né lo stesso risulta contestato dal convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95, commi 1 e 3, c.g.c.

Il comprovato sollecito (sebbene meramente verbale), reiteratamente e vanamente indirizzato dal prevenuto ai vertici politici dell'ente locale, in ordine alla necessità di provvedere ad una attualizzazione monetaria del costo di costruzione, pur testimoniando una più attenuata forma di trascuratezza nell'adempimento dei doveri di servizio, non è circostanza tale da confinare la colpa nel perimetro di quella lieve: tuttavia, essa va senz'altro valorizzata in sede di applicazione del potere riduttivo dell'addebito, ex art. 52, comma 2, T.u.C.d.c., che il Collegio stima equo fissare nella misura del 50% sull'importo di cui è richiesta la condanna in citazione (€ 6.361,42), rimanendo per tale via assorbita anche la ulteriore rivalutazione monetaria sulle somme dovute dal responsabile.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **32916** del registro di segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda attorea, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,

CONDANNA

CARRONE Giuseppe, come sopra meglio generalizzato, al pagamento, in favore del comune di Novoli (LE), della somma di **€ 3.180,71 (tremilacentottanta/71)**, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

Liquida le spese del giudizio da porsi a carico a carico del convenuto soccombente in complessivi € 359,98.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017.

Il Relatore-Estensore
F.to (Aurelio Laino)

Il Presidente
F.to (Mauro Orefice)

Depositata in Segreteria il 19 MAG.2017
Il Funzionario
F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)